

REGOLAMENTO (CE) N. 893/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1995

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° aprile al 30 giugno 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera — quest'ultimo maggiorato dell'eventuale tassa compensativa — sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a due specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1994, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CE) n. 281/94 della Commissione, dell'8 febbraio 1994, che modifica i prezzi fissati in ecu nel settore dei prodotti della pesca, per la campagna 1994, a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁵⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, sono superiori, nel loro insieme, al 62,8 % dei quantitativi di tonno utilizzati dall'industria durante tale trimestre e, per il tonno albacora di più di 10 kg, al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati per il tonno obeso dall'articolo 18, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92 e per il tonno albacora di più di 10 kg dall'articolo 18, paragrafo 4, terzo trattino dello stesso regolamento e che occorre quindi limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, per il prodotto di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1994;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione⁽⁶⁾ il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera è quello in vigore il giorno della vendita del prodotto; che per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1993 al tasso di conversione agricolo qui considerato si applica il coefficiente correttore 1,207509, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1209/93 della Commissione⁽⁷⁾; che l'indennità compensativa va fissata di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

VISTO

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1994, per i seguenti prodotti:

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.⁽⁷⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 41.